

N. R.G. 2772/2009



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2772/2009 promossa da:

~~ALESSANDRO ZIERI (CIVILINUMERO2009051)~~ con il proc. dom. avv. CARPANI  
EDOARDO, CORSO PORTA ROMANA, 87/B MILANO

**IL CASO.it** attore  
contro

~~MILITARISSIMO (CIVILINUMERO2009051)~~ con il proc. dom. GIANCRISTOFARO ALESSANDRA, VIA  
LAMARMORA, 36 MILANO

convenuta

Conclusioni: v. allegati.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ~~Alcassano/De Chirico~~, conveniva in giudizio ~~Alcassano/De Chirico~~ al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma promessa quale quota di guadagno derivante dalla vendita di un quadro.

L'attore in particolare esponeva:

- che il 22.2.2004 consegnava alla convenuta la somma complessiva di euro 50.000,00, quale quota di partecipazione al 50% in relazione a una operazione commerciale, consistente nell'acquisto di un quadro attribuito a Giorgio De Chirico;
- che la ~~Partecipante~~ prometteva la successiva vendita sul mercato del quadro nel giro di un mese e la divisione del guadagno fra le parti nella misura del 50%, precisando che la plusvalenza per l'attore sarebbe stata di almeno euro 20.000,00;
- che, scaduto il termine pattuito senza che l'attore più sapesse alcunché, la convenuta al fine di tacitare le pretese del ~~cliente~~ gli consegnava due assegni di euro 25.000,00 ciascuno;
- che il primo di essi veniva poi sostituito con due assegni da euro 12.500,00 ciascuno, mentre il secondo assegno da euro 25.000,00 veniva disconosciuto dalla ~~Partecipante~~;
- che solo uno degli assegni da euro 12.500,00 veniva regolarmente pagato;
- che la convenuta, a fronte delle pretese dell'attore, prometteva a questi un guadagno ulteriore a quello minimo garantito di altri euro 30.000,00;
- che, tuttavia, nessun'altra somma veniva corrisposta.

Si costituiva ritualmente in giudizio ~~Alcassano/De Chirico~~ contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, precisando come l'attore avesse partecipato all'operazione commerciale, accettandone tutti i rischi insiti; che il quadro non era stato rivenduto, in quanto la Fondazione De Chirico, unico ente commercialmente accreditato per riconoscere la genuinità dell'opera, non aveva inteso rilasciare il relativo certificato di riconoscimento dell'opera; che solo per venire incontro alle richieste del ~~cliente~~ la

convenuta gli aveva versato la somma di euro 20.500,00, di cui euro 12.500,00 tramite assegno ed euro 8.000,00 in contanti.

Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice rinviava all'udienza del 27.3.2012 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e, ad opera dell'attore, anche di memoria di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.

E' pacifico fra le parti come il 22.2.2004 l'attore abbia consegnato alla ~~XXXXXX~~ la somma complessiva di euro 50.000,00 al fine di partecipare nella misura del 50% a un affare commerciale, ossia all'acquisto e alla successiva rivendita a terzi di un quadro dell'artista Giorgio De Chirico.

L'accordo fra le parti è stato regolato con scrittura privata sottoscritta dalla convenuta, con la quale quest'ultima, dopo avere dato atto di avere ricevuto la somma a titolo di partecipazione al 50% dell'operazione commerciale sopra descritta, si impegnava a rivendere il quadro entro il mese successivo (22.3.2004) e a dividere con il ~~XXXXXX~~ il guadagno nella misura del 50%, assicurando e garantendo comunque un guadagno minimo di euro 20.000,00 da aggiungersi al capitale di euro 50.000,00 versato.

Orbene, il contratto concluso fra le parti deve essere giuridicamente inquadrato come contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, ai sensi dell'art. 2554 c.c., ossia un contratto in forza del quale la gestione dell'affare oggetto della partecipazione spetta in via esclusiva all'associante e, quindi, in mancanza di una determinazione contrattuale circa il controllo da esercitarsi dall'associato ai sensi dell'art. 2552 c.c., l'associato stesso non ha altro diritto che quello di percepire gli utili spettantigli; nel caso di specie, inoltre, la convenuta associante ha garantito un utile minimo

derivante dall'operazione, fermo restando che nella misura eccedente lo stesso sarebbe stato ripartito in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi.

Considerato come la stessa convenuta nelle proprie difese abbia dato atto di come l'affare oggetto dell'accordo fosse definitivamente sfumato a seguito del rifiuto da parte della Fondazione De Chirico di certificare come originale l'opera e che quindi, a detta della stessa ~~\_\_\_\_\_~~, il quadro oggi risulti assolutamente invendibile sul mercato, ne discende che l'operazione posta in essere dalle parti vada certamente riconosciuta come esaurita, a prescindere da una disamina in ordine alla perentorietà del termine indicato nell'accordo ai fini della rivendita sul mercato del quadro.

Per tali ragioni, in forza degli accordi conclusi dalle parti, va riconosciuto il diritto dell'attore non solo a ottenere la restituzione del capitale investito, non essendo stata prevista una sua partecipazione alle perdite, ma anche a conseguire l'importo garantitogli dalla ~~\_\_\_\_\_~~ quale minimo guadagno assicurato, a prescindere dall'esito effettivo dell'affare partecipato.

Viceversa, ritiene chi scrive che non sia stata raggiunta prova sufficiente in ordine all'ulteriore accordo che sarebbe sopravvenuto fra le parti, diretto a riconoscere all'attore un ulteriore guadagno minimo di euro 30.000,00: la ~~\_\_\_\_\_~~ infatti, rendendo l'interrogatorio formale sul punto, ha parlato di un guadagno per il ~~\_\_\_\_\_~~ di euro 25.000,00/30.000,00 nel caso di vendita del quadro, quindi un guadagno non garantito, ma condizionato all'esito favorevole dell'affare, esito che non risulta essere stato raggiunto.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'attore ha diritto a conseguire la somma complessiva di euro 70.000,00 (euro 50.000,00 quale restituzione del capitale ed euro 20.000,00 quale guadagno garantito), oltre a interessi secondo il tasso legale dal 22.4.2004 (data pattuita per l'esaurimento dell'affare partecipato) al saldo.

Da detto importo, tuttavia, va detratto quanto già versato dalla ~~\_\_\_\_\_~~ ossia euro 12.500,00, per cui la convenuta va condannata a pagare la differenza, pari a euro 57.500,00, oltre a interessi.

Nessuna prova, invece, è stata resa in ordine all'ulteriore pagamento in contanti che la ~~XXXXXXXXXX~~ avrebbe fatto e di cui, pertanto, non può tenersi conto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 7.614,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.630,00 per diritti, euro 3.610,00 per onorari, euro 594,00 per spese ed euro 780,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ condanna quest'ultima a pagare all'attore la somma di euro 57.500,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 22.4.2004 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere l'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.614,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 2.630,00 per diritti, euro 3.610,00 per onorari, euro 594,00 per spese ed euro 780,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2012

Il giudice

Francesco Ferrari